

Comunità della
VALLE DI SOLE

SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA,

SOCIO-ASSISTENZIALE

UFFICIO SOCIO-ASSISTENZIALE

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

VIA IV NOVEMBRE, 4 – 38027 MALE' (TN)

Tel. 0463/901029 – Fax 0463/901985

e-mail: assistenza@comunitavalledisole.tn.it

P.Iva 02192020226 / C.F. 92019720223

Spett. le Cooperativa

LORO SEDI

Malè,

Prot. n. /
(da citare interamente nella risposta)

Oggetto: Invito a partecipare all'appalto per il servizio "*Gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi*"

Codice CIG: _____

Importo complessivo posto a base di gara è di **Euro 47.600,00 IVA esclusa**, per la gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi,

Oneri interferenziali (non soggetti a ribasso) di cui l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 pari ad Euro 0,00

Costi della manodopera di cui l'art. 23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016 pari ad Euro 34.450,00

Durata dell'appalto: 10 mesi *

Scadenza richiesta chiarimenti: 18 dicembre-2017 ore 8.00

Scadenza presentazione offerte: 20 dicembre 2017 ore 12.00

Apertura buste: 20 dicembre 2017 ore 14.30

* può essere prevista una proroga limitata al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure e l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la Cooperativa contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Soggetto aggiudicatore.

PREMESSO CHE

l'appalto verrà aggiudicato con il sistema dell'**offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 13, del D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg e dell'articolo 17 della L.P. 2/2016;**

con la presente **SI INVITA**

ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera c), della L.P. 2/2016 e dell'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e art. 13 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., codesta spettabile Cooperativa a partecipare alla presente gara per l'affidamento del servizio in oggetto, le cui caratteristiche principali sono nel proseguito evidenziate.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

1. **Schema di convenzione**,
2. Fac-simile **"Modulo offerta economica"**
3. Fac-simile **"Modulo offerta tecnica"**
4. Fac-simile **"Dichiarazione partecipazione ALLEGATO A"**
5. Fac-simile **"Modulo costi della manodopera"**.

PARAGRAFO 1. INFORMAZIONI TECNICHE

1.1 CHIARIMENTI

Le richieste di **CHIARIMENTI**, inerenti la gara in oggetto, devono essere effettuate **tramite mail** assistenza@comunitavalledisole.tn.it, entro il termine per la relativa presentazione, indicato nelle premesse della presente Lettera d'invito.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta della Comunità n. 4 del 29.01.2015, si comunica che la partecipazione alla procedura di gara implica l'assunzione dell'impegno a non ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti.

PARAGRAFO 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter presentare offerta, codesta spett.le Cooperativa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

2.1 Assenza di motivi di esclusione:

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e art. 80 del D.Lgs 50/2016 (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte III - Motivi di esclusione);

2.2 Idoneità:

Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto*) (vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV "Criteri di partecipazione A: Idoneità");

2.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Realizzazione di un fatturato complessivo, nel triennio precedente al confronto concorrenziale, di almeno **€ 300.000,00** (trecentomila /00) nel settore di attività oggetto dell'appalto;

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV "Criteri di partecipazione B: Capacità economica e finanziaria")

2.4 Requisiti di capacità tecniche e professionali:

- a. referenze bancarie di almeno un istituto di credito;

- b. consolidata esperienza nel settore dei Servizi socio-assistenziali e domiciliari o in servizi analoghi a quelli oggetto di gara, riferita ad almeno **24 mesi** di attività svolta positivamente a favore di Enti pubblici o privati negli ultimi tre anni precedenti la richiesta di partecipazione al presente confronto concorrenziale; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono da considerare come mese intero.
- c. dotazione e qualificazione del personale: alla data della presente lettera d'invito il soggetto deve avere nella propria dotazione organica: *minimo 2 (due) operatori*:
 - ✓ di cui n. 1 avente titolo di studio almeno di scuola media superiore,
 - ✓ n. 1 in possesso di diploma O.S.A./O.S.S *o in alternativa* titoli superiori in ambiti delle scienze socio-educative, *oppure* 2 anni, anche se non continuativi, di documentata esperienza di lavoro in servizi domiciliari, semi-residenziali o residenziali per anziani, disabili o minori.
 Deve inoltre essere assicurata la presenza di personale di direzione, di coordinamento tecnico-organizzativo ed amministrativo, in numero sufficiente a garantire le esigenze gestionali ed un regolare e qualificato svolgimento dei servizi affidati; in tal senso vanno precisati nominativi – qualifiche – mansioni assegnate, come previsto dall'art. 10 dello schema di convenzione.
- d. disponibilità per l'esecuzione dei servizi richiesti di almeno 1 (uno) mezzo idoneo al trasporto di persone con 9 posti complessivi, o mezzi sostitutivi sufficienti per garantire il trasporto dell'utenza come descritto nello schema di convenzione.

(vedasi Modulo dichiarazioni di partecipazione Allegato A parte IV "Criteri di partecipazione C: Capacità tecniche e professionali")

Nel caso in cui l'offerta sia presentata da un **raggruppamento temporaneo di soggetti privati**, dovranno altresì essere rispettati i requisiti di seguito indicati:

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare al confronto concorrenziale in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara medesima anche in forma individuale, qualora vi abbiano partecipato in un raggruppamento, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate;
- l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti privati appartenenti al raggruppamento;
- i requisiti di **capacità economica e finanziaria e tecnica e di esperienza** di cui ai punti 2.3 e 2.4 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme, nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate; per quanto concerne il requisito di cui alla lettera a) (referenze bancarie di almeno un istituto di credito) deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati, con riguardo alla parte del servizio che ciascuno di essi assume.

L'amministrazione procederà alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto previsto dall'**articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016**.

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

a) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettere A e B della dichiarazione allegato A) **ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte**. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (parte III, lettera C della dichiarazione allegato A), **durante la fase di verifica dei requisiti**, secondo quanto specificato nel corrispondente paragrafo della lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) e s.m. la Cooperativa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta al successivo

paragrafo 5. Ai sensi del suddetto articolo, si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede direttamente il tribunale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

2.5 Soggetti tenuti a soddisfare i requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione di cui al paragrafo precedente dovranno essere soddisfatti in capo ai seguenti soggetti:

Tabella 1 - Soggetti in possesso dei requisiti

Requisiti	Impresa singola	RTI da costituire	Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Idoneità e Motivi di esclusione	Singola Impresa	Ciascuna impresa raggruppata	Ciascuna impresa consorziata	Ciascuna impresa consorziata partecipante alla procedura

PARAGRAFO 3. DOCUMENTAZIONE, CRITERI DI AFFIDAMENTO, MODALITA' DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

3.1 CRITERI DI AFFIDAMENTO E MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 13 del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e dell'art. 17 della L.P. 2/2016, per quanto compatibile, con valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

A) ELEMENTI QUALITATIVI (PUNTEGGIO TECNICO)	Max 70
B) ELEMENTI QUANTITATIVI (PUNTEGGIO ECONOMICO)	Max 30
PUNTEGGIO COMPLESSIVO	100

I punteggi relativi agli elementi di valutazione dell'offerta tecnico/qualitativa saranno attribuiti dalla

commissione giudicatrice (tecnica) in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato (par. 3.3).

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito applicando la formula di seguito riportata al (par. 3.3).

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo d'impresa:

- non ancora costituito, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata,
- già costituito, l'offerta tecnica ed economica potranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in nome e per conto proprio e delle mandanti, a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Nel caso di consorzio ex art. 2602 del c.c.:

- non ancora costituito, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,
 - già costituito, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio,
- a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta tecnica ed economica dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del Concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio totale attribuito all'offerta tecnica e del punteggio totale dell'offerta economica con le modalità di seguito indicate.

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico), l'individuazione della Cooperativa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nello Schema di convenzione.

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta da parte della Comunità della Valle di Sole, congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

3.2 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessi a presentare offerta i concorrenti interessati devono far pervenire secondo le modalità illustrate nel proseguito e indirizzando specificatamente a:

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
Ufficio Protocollo
via IV Novembre, n. 4
MALE' (38027 - TN)

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2017
A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA

un **plico chiuso** sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al seguito.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Offerta relativa alla gara per l'affidamento **"Gestione del Centro Servizi Piazzola di Rabbi"**

Il plico sigillato dovrà contenere altri 3 plichi, ugualmente sigillati e controfirmati, contrassegnati con le seguenti diciture:

- 1) **documentazione amministrativa (BUSTA N.1);**
- 2) **progetto tecnico/qualitativo (BUSTA N. 2);**
- 3) **offerta economica (BUSTA N. 3).**

Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrata da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo della Comunità della Valle di Sole, via IV Novembre, n. 4 (Malè - TN).

Al fine di evitare disgraudi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente i concorrenti offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi della Comunità della Valle di Sole diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Cooperative i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

3.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I concorrenti dovranno presentare **i seguenti documenti:**

a) BUSTA N 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta contrassegnata **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovranno essere inseriti, obbligatoriamente, i seguenti documenti:

1. Unitamente all'offerta, deve essere prodotta **la dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Impresa**, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando il modulo "DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A", nel quale si attestano:

- I. le informazioni sull'operatore economico;**
- II. le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;**
- III. l'assenza o la presenza di motivi di esclusione;**
- IV. possesso dei requisiti di partecipazione.**

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti per l'intera durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di uno o più dei punti sopra indicati, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, allegando copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente

presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere **firmate** (dal legale rappresentante o un suo procuratore).

La dichiarazione di partecipazione allegato A deve essere resa e sottoscritta dai seguenti soggetti:

Documento	Impresa singola	RTI da costituire	Consorzio Ordinario ex Art. 2602 c.c.	Consorzio ex art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016
Allegato A	Il legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa associata firmata dal proprio legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa consorziata firmata dal proprio legale rappresentante.* Una dichiarazione del consorzio firmata dal proprio legale rappresentante.*	Una dichiarazione per ogni impresa consorziata partecipante alla procedura firmata dal proprio legale rappresentante.* Una dichiarazione del consorzio firmata dal proprio legale rappresentante.*

* o da persona in possesso dei poteri di rappresentare ed impegnare validamente l'impresa.

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'Art. 83 del D.lgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016, il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

1. mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modulo dichiarazione di partecipazione Allegato A di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli (impresa singola, imprese raggruppate e imprese facenti parte di Consorzi ordinari ex Art. 2602 del c.c.);
2. incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione.

2. Dovrà essere inserito lo SCHEMA DI CONVENZIONE debitamente sottoscritto per accettazione;

3. L'offerta dovrà essere corredata ai sensi dell'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", corrispondente al **2% dell'importo a base di appalto, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016).**

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione trova applicazione nei seguenti casi:

1. Importo **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
 - a. **In alternativa**, importo **ridotto del 50%** per le micro, piccole e medie imprese o per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese¹.
2. Importo **ridotto del 30%** per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
 - a. **In alternativa**, importo **ridotto del 20%** per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.
3. Importo **ridotto del 20%** per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
4. Importo **ridotto del 15%** per gli operatori economici in possesso di uno dei seguenti elementi (basta che l'operatore ne possieda almeno uno):
 - a. Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1.
 - b. Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5. Importo **ridotto del 30% NON CUMULABILE** con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di uno dei seguenti elementi (basta che l'operatore ne possieda almeno uno):
 - a. Rating di legalità o Attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.
 - b. Certificazione social accountability 8000.
 - c. Certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori,
 - d. Certificazione OHSAS 18001.
 - e. Certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia.
 - f. Certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.
 - g. Certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'operatore economico dovrà inoltre presentare certificazioni o documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione dell'importo della garanzia provvisoria.

In ordine all'eventuale riduzione prevista per le PMI l'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in fase di gara, agli operatori economici ulteriore documentazione comprovante il possesso dello status di PMI.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

3.a Modalità di costituzione della garanzia

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la costituzione della garanzia provvisoria potrà avvenire nelle seguenti modalità:

1. Tramite predisposizione di cauzione.
2. Tramite predisposizione di fideiussione.

- ¹ Per la definizione di micro, piccola o media impresa si consiglia l'attenta lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e la Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations?locale=1>

3.b Costituzione della garanzia tramite cauzione

L'operatore economico potrà costituire la cauzione con tre metodi:

1. Tramite **versamento diretto o bonifico bancario** sul conto di tesoreria della Comunità della Valle di Sole, esclusivamente presso gli sportelli del Tesoriere "Cassa Rurale Valle di Sole, indicando le seguenti coordinate bancarie:

CODICE IBAN:

PAESE	CIN.EUR	CIN	ABI	CAB	N. CONTO
IT	19	P	08163	35010	000500503000

2. **In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere della Comunità della Valle di Sole a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
3. Mediante **fideiussione o polizza fideiussoria**, unica ed in originale.
Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'Art. 83 del D.Igs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- Mancata presentazione della garanzia provvisoria (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del Tesoriere in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero ricevuta a comprova dell'esito di "buon fine" del bonifico).
- Mancata sottoscrizione della fideiussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della garanzia provvisoria, sottoscritta da un pubblico ufficiale.
- Mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore.
- Presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito.
- Mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste nel caso non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra.
- Incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.
- Errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto.
- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.
- Mancanza dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

4 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E CONSORZI

4.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI) E CONSORZI ORDINARI

Ai sensi dell'Art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né è consentita la partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

RTI DA COSTITUIRSI

In caso di **RTI**, ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa, attestante quanto previsto dal Paragrafo 3.3.

Qualora l'invito sia inoltrato ad un'impresa singola e quest'ultima intenda partecipare in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la stessa dovrà essere individuata come capogruppo e come tale presentare l'offerta, con le modalità specificate nella presente lettera.

Il requisito di cui al **paragrafo 2 pt. 2.2** (ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Ai sensi dell'Art. 48, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, nel documento "*Allegato A - Dichiarazione di partecipazione - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto con le relative quote di partecipazione*" devono essere specificate le quote/parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e l'impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I da costituirsì i requisiti di cui al **paragrafo 2 Requisiti di partecipazione** dovranno essere posseduti dai seguenti soggetti:

- I requisiti di idoneità professionale e di assenza di motivi di esclusione di cui al **paragrafo 2 Requisiti di partecipazione**, dovranno essere posseduti da **ciascuna impresa raggruppata**, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**.

Ai sensi dell'Art.48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, il Soggetto aggiudicatore richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, secondo quanto previsto dall'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Al riguardo si veda il successivo Paragrafo.**

Al riguardo si precisa quanto segue:

Il **mandato collettivo speciale con rappresentanza** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dovrà espressamente indicare:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese

mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunite, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

La **procura** relativa al suddetto mandato deve essere redatta con la medesima forma del mandato. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

RTI COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre la seguente documentazione, da allegare alla categoria documento "Allegato amministrativo":

A) il MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti del Soggetto aggiudicatore di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del Soggetto aggiudicatore;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti del Soggetto aggiudicatore in relazione all'appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunite, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

In caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, **l'offerta tecnica e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.**

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'Art. 83 del D.lgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

CONSORZI ORDINARI

In caso di **consorzio ex Art. 2602 c.c.**, il consorzio e le imprese facenti parte il consorzio, che dovranno essere indicate in sede di offerta nel **"Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto"**, dovranno rendere la dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse o da persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l'impresa) attestante quanto previsto dal Paragrafo 3 (DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A).

Il requisito di cui al **paragrafo 2 pt. 2.2** (ossia l'iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per attività adeguata a quella in appalto dovrà essere posseduto da ciascuna impresa consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

In caso il consorzio non sia ancora costituito, nel **"Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto"**, deve essere dichiarato l'impegno, da parte di ogni consorziata che farà parte del Consorzio, a conformarsi alla disciplina dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo d'impresa, consorzio ex Art. 2602 del c.c. non costituiti, l'impresa **invitata** dovrà assumere il ruolo di **impresa mandataria o designata tale dal R.T.I. o dal consorzio** e quindi **presentare** la documentazione e le offerte nell'ambito della procedura di gara in nome e per conto del R.T.I. o del consorzio. La documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta, da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.

4.2 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, C. 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. N. 50/2016

I consorzi di cui all'Art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, nel **"Modulo dichiarazioni di partecipazione - Allegato A - Parte I INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO. Forma della partecipazione, Punto b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto"**, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di consorzi di cui all'Art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, i requisiti di cui al precedente **paragrafo 2, devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese che partecipano alla gara, che dovranno pertanto rendere singolarmente la dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3** (DICHIARAZIONE PARTECIPAZIONE ALLEGATO A).

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un Raggruppamento temporaneo di Imprese, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

5 EVENTUALE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

5.1 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte del Soggetto aggiudicatore, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

PER QUANTO NON PREVISTO NELLA PRESENTE RICHIESTA DI OFFERTA SI APPLICA QUANTO DISCIPLINATO DAL D.LGS. N. 50/2016, DALLA L.P. N. 2/2016 E DALLA L.P. N. 23/1990.

5.2 Imprese in concordato preventivo con continuità aziendale.

L'impresa partecipante che abbia presentato richiesta di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale oppure che sia in attesa del decreto di omologa della proposta di concordato preventivo con continuità aziendale dal Tribunale competente è tenuta a presentare apposita autorizzazione a partecipare alla procedura di gara rilasciata dal tribunale competente ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Ai sensi dell'Art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'Art. 83 del D.Igs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesta ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, attraverso comunicazione al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

b) BUSTA N 2 – recante la dicitura PROGETTO TECNICO/QUALITATIVO

Il progetto tecnico/qualitativo dovrà contenere il progetto tecnico/organizzativo per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, che l'offerente propone di effettuare riguardo l'organizzazione dei servizi.

Tale progetto tecnico dovrà essere redatto con capacità di sintesi e dovrà essere prodotto, pena l'esclusione, a firma del legale rappresentante della Cooperativa concorrente corredata dal timbro della Cooperativa, utilizzando il modello fac – simile "Offerta tecnica".

La relazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- non superare il limite massimo di 15 (quindici) pagine del formato A4, compresi eventuali allegati (l'utilizzo del formato A3 è conteggiato come due pagine del formato A4);
- pagine numerate, scritte solo sul fronte e non sul retro, costituite da un massimo di 50 righe.

Nel caso siano presentati elaborati che superino il limite massimo sopra previsto, la Commissione giudicatrice terrà conto solo delle prime 15 pagine.

Non saranno ammessi richiami o rinvii generici all'offerta e nemmeno a parti dello Schema di Convenzione.

Al progetto tecnico qualitativo saranno attribuiti **max. 70 punti**, da assegnarsi secondo i seguenti subcriteri, che dovranno essere obbligatoriamente specificati nel progetto, pena l'esclusione dalla gara:

↳ **Esperienza nel settore di attività oggetto della convenzione (fino ad un massimo di 10 punti)**

E' misurata in mesi di attività svolta dal concorrente nel settore dei Servizi sociali, socio-assistenziali e domiciliari o in servizi analoghi presso Enti pubblici o privati con esito positivo, di cui al paragrafo 2 pt. 2.4 lett. b.

Il massimo di esperienza valutabile, oltre il periodo minimo richiesto di 24 mesi, è fissato in 48 mesi.

Il punteggio è attribuito in misura direttamente proporzionale ai mesi di esperienza, aggiuntivi rispetto al minimo previsto.

↳ **Personale (fino ad un massimo di 10)**

Il punteggio è attribuito secondo giudizio discrezionale e motivato della commissione istituita per la comparazione delle offerte sulla base della:

- qualità professionale degli operatori della Cooperativa coinvolti nel servizio (fino ad un massimo di 8 punti)
- formazione ulteriore a quella obbligatoria che la Cooperativa si impegna a somministrare agli operatori assunti per il servizio (fino ad un massimo di 2 punti)

↳ **Utilizzazione di risorse di volontariato (fino ad un massimo di 10 punti)**

Il concorrente predispone, con riferimento all'ambito di attività oggetto della convenzione, un progetto di promozione e gestione dell'attività di volontariato (**"Progetto di valorizzazione del volontariato"**) - con particolare riferimento a quello locale - per prestazioni complementari a quelle svolte dagli operatori, prevedendo **precisi impegni** circa l'utilizzo di detta risorsa.

Nello specifico, i punti da sviluppare nel progetto sono:

- le risorse di volontariato che il concorrente s'impegna ad impiegare nel periodo di durata del contratto;
- gli impegni concreti e verificabili circa l'ambito e le modalità di utilizzo di detta risorsa;
- le modalità di collaborazione previste fra volontari e operatori;
- le eventuali attività di formazione e aggiornamento del volontariato che saranno realizzate nel periodo di durata del contratto, riferite allo specifico ambito di intervento del contratto;

Il punteggio è attribuito secondo giudizio discrezionale e motivato della commissione istituita per la comparazione delle offerte.

↳ **Capacità progettuale ed organizzativa (fino ad un massimo di 30 punti)**

Il concorrente è tenuto a predisporre, con riferimento all'ambito di attività oggetto della convenzione, un progetto di organizzazione della stessa (**"Progetto di organizzazione del servizio"**), liberamente redatto, contenente, fra l'altro, i seguenti elementi:

- modello e processi organizzativi, proposti sulla base della convenzione, avendo cura di descrivere l'impostazione delle singole attività e di evidenziare per ciascuna di esse eventuali specifici interventi orientati al miglioramento della qualità;
- eventuali percorsi/processi di certificazione di qualità;
- figure professionali e mansioni assegnate (tra queste andrà indicata la figura designata quale Referente tecnico-organizzativo delle attività oggetto di convenzione);
- modalità di qualificazione ed aggiornamento del personale di assistenza e di inserimento dei nuovi operatori;

- eventuali proposte relative all'erogazione di servizi e prestazioni integrative rispetto a quelle previste nello schema di convenzione, che il concorrente s'impegna ad attuare nel limite del corrispettivo richiesto;
- descrizione e definizione delle fasi di valutazione interna rispetto:
 - ✓ al processo di produzione ed erogazione del servizio
 - ✓ agli esiti degli interventi
 - ✓ alla soddisfazione dell'utenza
 - ✓ agli indicatori utilizzati;
- dotazione di strutture e di mezzi compreso quelli per il servizio di trasporto dell'utenza.

Il punteggio è attribuito secondo giudizio discrezionale e motivato della commissione istituita per la comparazione delle offerte.

6 **Impegno ad utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale (fino ad un massimo di 5 punti)**

E' misurata in base alla percentuale del personale della Val di Sole impiegato nello svolgimento del servizio in oggetto.


6 **Modalità di gestione delle risorse umane intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio, da certificazioni acquisite o il cui processo è avviato, quali "Family audit" o equivalenti (fino ad un massimo di 5 punti)**

Ai sensi dell'Art. 17, comma 5), lettera v) della L.P. 2/2016, in coerenza con le politiche familiari adottate dalla Comunità della Valle di Sole, la qualità organizzativa delle risorse umane sarà valutata in relazione all'adozione di politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. A tal fine sarà presa in considerazione l'effettiva esistenza, all'interno dell'organizzazione, di processi di adeguamento a standard certificati nell'ambito della conciliazione famiglia/lavoro, quali ad esempio:

- il marchio di certificazione "Family Audit" della Provincia Autonoma di Trento², contraddistinto dal seguente logo:



- il marchio di certificazione "audit famigliaelavoro" di Berufundfamilie GmbH³, contraddistinto dal seguente logo:



- altre analoghe certificazioni equivalenti a livello europeo.

Non saranno, a tal fine, considerati processi che non prevedano la certificazione da parte di organismi esterni o mere dichiarazioni di intenti da parte dell'organizzazione, presenti ad esempio nei bilanci sociali o in altri documenti strategici dell'organizzazione.

- ² "Family Audit" è un marchio registrato di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.

- ³ "audit famigliaelavoro" e "Audit Berufundfamilie" sono marchi registrati di proprietà di Berufundfamilie GmbH.

Verranno attribuiti 5 punti nel caso l'organizzazione dichiari il possesso del marchio "Family Audit" o di altra analoga certificazione di processo equivalente a livello europeo.

I punteggi saranno calcolati tenendo conto del limite di due cifre decimali dopo la virgola. La Cooperativa che avrà totalizzato un punteggio complessivo dell'offerta tecnica/qualitativa inferiore a 30 punti sarà esclusa automaticamente dalla gara.

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta ovvero a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 25 della L.P. 2/2016 e per quanto non previsto dagli artt. 53 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Commissione Giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai Concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni a maggior chiarimento delle offerte presentate.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Si precisa che dalla suddetta documentazione non potranno desumersi elementi di carattere economico, a pena di **ESCLUSIONE DALLA GARA**.

La Commissione Giudicatrice attribuirà all'offerta tecnica un punteggio fino a 70 punti sulla base degli elementi di valutazione di seguito riportati:

Tabella 1

Elementi di valutazione	Punteggio Max disponibile Q
Esperienza nel settore di attività oggetto della convenzione	10
Personale	10
Utilizzazione di risorse di volontariato	10
Capacità progettuale ed organizzativa	30
Manodopera o personale a livello locale	5
Certificazioni "Family audit" o equivalenti	5
TOTALE	70

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coeffienti si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5.

c) BUSTA N 3 - OFFERTA ECONOMICA recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA"

Ogni concorrente dovrà produrre una separata busta "OFFERTA ECONOMICA", utilizzando il modello allegato fac-simile offerta economica a firma del legale rappresentante della Cooperativa concorrente corredata dal timbro della Cooperativa, **pena esclusione**.

Il corrispettivo complessivo richiesto per la gestione del Centro Servizi Piazzola, ivi compreso il trasporto utenti, non potrà essere superiore ad un importo forfait **per n. 10 mesi** pari ad **€ 47.600,00 IVA esclusa Iva**, (compreso oneri per la sicurezza pari ad € 1.100,00), pena l'esclusione dell'offerta.

Nel definire il corrispettivo si è tenuto conto che il valore economico sia sufficiente ed adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 6, del Dlgs. 09.04.2008 n. 81. I costi della sicurezza sono stati quantificati in € 1.100,00 (millecento/00) non suscettibili di ribasso e già compresi nel prezzo posto a base di gara sopra indicato. Non sono rilevati rischi interferenziali.

L'importo effettivo del contratto verrà determinato in sede di aggiudicazione, dal concorrente che si sarà aggiudicato il confronto concorrenziale.

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

Il prezzo dovrà essere espresso al netto dell'IVA e si intende valido per tutto il periodo del servizio.

I soggetti invitati alla gara rimangono vincolati alla loro offerta fino al centottantesimo giorno (180 giorni) dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. Ove l'ordine/contratto dell'Amministrazione venga inviato all'Aggiudicataria oltre tale termine, quest'ultima potrà svincolarsi senza oneri dalla propria offerta, mediante semplice comunicazione scritta.

All'offerta economica saranno attribuiti **max. 30 punti**

Il punteggio economico verrà attribuito assegnando il punteggio massimo pari a 30 punti alla Cooperativa che avrà presentato il migliore prezzo complessivo offerto rispetto agli elementi indicati nell'offerta economica.

Alle altre Cooperative verrà attribuito un punteggio più basso in proporzione inversa rispetto alla maggior entità del prezzo, secondo la seguente formula:

$$X = \frac{P_i * C}{P_o}$$

Dove:

X= coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Pi= prezzo più basso;

C= coefficiente massimo di valutazione (pari a 30);

Po= prezzo offerto.

Il punteggio risultante con decimali pari o inferiori a 0,50 verrà arrotondato all'unità inferiore. Il punteggio risultante con decimali pari superiori a 0,51 verrà arrotondato all'unità superiore.

Tutte le predette buste dovranno, a pena di esclusione:

1. essere non trasparenti;
2. essere chiuse in modo idoneo ad assicurare la segretezza del contenuto;
3. essere sigillate con materiale idoneo;
4. essere controfirmate/sigilate sui lembi di chiusura;
5. riportare la dicitura prescritta per ciascuna busta;

6. riportare l'indicazione del mittente.

In nessun caso sarà consentita la presentazione, successivamente alla scadenza delle ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2017, di documentazione mancante.

I Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

Tutte le spese relative all'affidamento del servizio in parola (contrattuali di registrazione ecc.) sono a carico della Cooperativa affidataria.

ALLEGATO MODULO COSTI DELLA MANODOPERA

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016 l'offerente dovrà dare, a pena di **esclusione dalla procedura di gara**, evidenza dei costi della manodopera, che dovranno essere specificatamente quantificati.

Sarà quindi necessario compilare l'allegato "Modulo costi per la manodopera, nel quale il Concorrente dovrà quantificare **obbligatoriamente** i costi della manodopera, ed inserirlo nella busta "OFFERTA ECONOMICA".

PARAGRAFO 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte della Comunità.

L'offerta presentata da ogni singola Cooperativa, nel termine utile indicato dalla lettera d'invito, sarà sottoposta al giudizio di una Commissione di gara.

La Comunità potrà anche non scegliere alcuna delle offerte presentate dalle Cooperative concorrenti, quando nessuna soddisfi le prescrizioni del presente invito.

L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 17 della Legge Provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m., in base al giudizio della commissione espresso con riferimento agli elementi di valutazione di seguito indicati:

1. offerta economica;
2. offerta tecnico qualitativa.

L'aggiudicazione è comunque vincolata all'accettazione da parte della Cooperativa prescelta delle eventuali modifiche e/o integrazioni che la Comunità, su proposta della commissione, ritenga necessario di prescrivere e che la Cooperativa dovrà apportare.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

La Comunità si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'affidamento del servizio e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente all'apertura delle offerte, alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti della Comunità.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo la Comunità né all'affidamento né alla stipulazione del contratto, mentre le Cooperative partecipanti saranno vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

PARAGRAFO 5. SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'offerta presentata da ogni singola Cooperativa, nel termine utile indicato dalla lettera d'invito, sarà sottoposta al giudizio di una commissione di gara.

La commissione di gara darà seguito all'aggiudicazione del servizio nel rispetto delle seguenti modalità procedurali:

- a) aprirà in seduta pubblica i plichi regolarmente pervenuti;
- b) verificherà in seduta pubblica la regolarità della documentazione di gara e la completezza delle dichiarazioni rese. Il Presidente di gara potrà disporre l'esclusione dell'offerta a causa di mancanza, irregolarità, incompletezza della documentazione richiesta oppure inosservanza delle modalità prescritte per la presentazione della documentazione, qualora determinino incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta stessa, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o oltre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- c) aprirà in seduta pubblica le buste contenenti l'offerta tecnica;
- d) procederà, in seduta segreta, all'esame e alla valutazione del progetto tecnico qualitativo e della documentazione in merito alle caratteristiche tecniche e gestionali del servizio oggetto della procedura di gara, attribuendo i relativi punteggi e stabilendo eventuali esclusioni;
- e) aprirà in seduta pubblica le buste contenenti le offerte economiche e procederà alla lettura ad alta voce degli importi offerti da ciascun concorrente, formulandone la graduatoria;
- f) aggiudicherà il servizio al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede, in seduta pubblica, ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Qualora sia presentata o venga ammessa una sola offerta, l'aggiudicazione è effettuata in favore di quest'ultima.

PARAGRAFO 6. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dalla presente lettera d'invito.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016 in combinato disposto con l'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, la Stazione Appaltante richiederà, all'aggiudicataria, nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione di cui al presente paragrafo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO

DELL'AGGIUDICAZIONE e alla SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai sensi dell'art. 22, comma 8, della L.P. n. 2/2016 a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, la Stazione Appaltante verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo a un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità previste al comma 2 dell'art. 22 della medesima Legge. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante provvederà alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, la Stazione Appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della L.P. del 30 novembre 1992, n. 23 e dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione acquisirà d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'aggiudicatario in sede di gara, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà produrre, **entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione tramite pec dell'avvenuta aggiudicazione**, la documentazione in originale di quanto autocertificato che non può essere direttamente verificabile dalla stazione appaltante e ogni altra documentazione specificatamente richiesta.

La documentazione richiesta dovrà essere prodotta in originale o copia conforme all'originale. Ai sensi del D.P.R. 445/2000, la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi.

Qualora la Cooperativa non fornisca la documentazione richiesta o presenti documenti irregolari o non conformi alle dichiarazioni rese in sede di gara, la Comunità annullerà l'aggiudicazione e provvederà ad affidare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del formale contratto avverrà successivamente all'aggiudicazione definitiva. La Cooperativa s'impegna a svolgere il servizio con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipula del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire oltre il termine fissato dall'art. 32 del codice dei contratti.

La stipulazione del contratto è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 del D.L. di data 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114), ove previsto.

PARAGRAFO 7.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO e GARANZIA DEFINITIVA

Il contratto sarà stipulato per scrittura privata.

Prima della stipula del contratto la Cooperativa dovrà trasmettere la documentazione comprovante la costituzione della GARANZIA DEFINITIVA nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo complessivo per tutta la durata del contratto. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'Impresa Aggiudicataria la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed a tal fine è necessario che la Cooperativa alleghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all'originale nelle forme di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell'affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di esonerare dalla prestazione della garanzia definitiva in relazione ad operatori economici di comprovata solidità subordinatamente al miglioramento del prezzo di affidamento nella misura dello 0,65%.

PARAGRAFO 8.
ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che:

- a) nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
 - b) le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
 - c) l'esperimento della gara non costituisce per la Comunità della Valle di Sole né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.
- Il Responsabile del Procedimento, di cui all'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è la dott.ssa Rizzi Cristina.

PARAGRAFO 9. CODICE DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE ANTI CORRUZIONE

Il Fornitore contraente, s'impegna, ai sensi dell'Art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti" della Comunità della Valle di Sole, approvato con Deliberazione della Giunta della Comunità n. 4 di data 29.01.2015, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

Detto codice è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Valle di Sole www.comunitavalledisole.tn.it, area "Amministrazione trasparente", sezione "Disposizioni generali-Atti Generali".

A tal fine il Fornitore contraente dà atto che ha avuto piena e integrale conoscenza, ai sensi dell'Art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato. Il Fornitore s'impegna, altresì, a trasmettere copia del suddetto codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento, può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Soggetto aggiudicatore, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accogliibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In particolare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Codice di comportamento approvato con Deliberazione di Giunta della Comunità n. 4 del 29.01.2015, si comunica che la partecipazione alla procedura di gara implica l'assunzione dell'impegno a non ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato nel bando quale Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il Responsabile del Procedimento dell'Ente.

Fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi o forniture.

PARAGRAFO 10. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti, è in capo al legale rappresentante della Cooperativa o del soggetto munito di delega.

Qualora la Stazione appaltante venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

PARAGRAFO 11.
TUTELA DELLA PRIVACY

- Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
- Il trattamento dei dati che la Stazione appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.
- Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:
 1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento del/della servizio/servizio;
 4. il titolare del trattamento è la Comunità della Valle di Sole.
 5. il responsabile del trattamento è la dott.ssa Cristina Rizzi;
 6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
dott.ssa Cristina Rizzi

